


NEWSLETTER CODICE DEL TERZO SETTORE

NUMERO 7



Secondo gli ultimi dati gli enti del terzo settore sono in aumento e sono più di 100.000. Per esattezza sono oltre 104.000, e 4/5 di questi sono trasmigrati dai registri nazionali e territoriali.

In più, secondo i dati di Infocamere, circa il 30% degli ETS è costituito da associazioni di volontariato.

Ma chi sono gli enti del terzo settore?

Il terzo settore è composto dagli enti privati che operano a metà strada tra la pubblica amministrazione e il mercato.

Dopo il primo settore, composto dalle istituzioni pubbliche, e il secondo settore, rappresentato dal mercato e dagli enti privati, ed è stato riconosciuto il terzo settore composto da enti di carattere

privato che si pongono a metà strada tra il privato e le istituzioni.

Rientrano in questa categoria, tra gli enti definiti dai sette gruppi descritti nel testo del Decreto Legislativo n.117/17 gli enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

L'attività può essere svolta in forma di:

- azione volontaria;
- erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità;
- produzione o scambio di beni o servizi.

I NUMERI DEL TERZO SETTORE OGGI

PNRR e Terzo Settore:
le ultime novità

Novità apportate dal decreto correttivo Bis in materia di sport.

Registro dei volontari:
vidimazione esente
bollo

PNRR e Terzo Settore

Con la legge 21 aprile 2023, n. 41 è stato convertito il dl n. 13/2023 contenente disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Rispetto al testo originario, quello convertito in legge contiene numerose integrazioni e modificazioni ai decreti precedenti.

A seguire sono indicate le principali novità che interessano direttamente i vari ambiti del Terzo settore.

Anziani

Viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato Interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (Cipa), prevedendo, tra l'altro introduzione del "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e del "Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana". Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione precisa che esso sostituisce – per la parte inerente alla popolazione anziana – il Piano per la non autosufficienza.

Tale precisazione, infatti, non è contenuta nella vigente formulazione del comma 2 del citato art. 3 l. n. 33/2023 in materia di politiche in favore delle persone anziane.

Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale

È stato soppresso il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, le cui funzioni sono trasferite alla Cabina di regia per il Pnrr, alle cui sedute specificamente dedicate partecipano i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che finora avevano costituito il Tavolo permanente.

Sono anche introdotte modifiche relative ai compiti e alle funzioni della segreteria tecnica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di supporto alle attività della Cabina di regia.

Disabilità

È stata modificata la disciplina in materia di "Carta europea della disabilità in Italia", con l'ampliamento dell'ambito dei soggetti terzi ai quali l'Inps riconosce il diritto all'accesso, attraverso lo strumento della Carta e su richiesta dell'interessato, a informazioni contenute nei verbali (previsti da qualsiasi normativa) di accertamento dello stato di invalidità o di disabilità e specificano che tale accesso può essere operato anche attraverso l'utilizzo in via telematica del medesimo strumento della Carta.

In particolare, riguardo a questo ampliamento dell'ambito, la novità fa riferimento a tutti i soggetti pubblici e privati erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, mentre il testo del dl. vigente prima della conversione concerneva esclusivamente (sempre che siano soggetti erogatori dei beni o servizi suddetti) le pubbliche amministrazioni, gli enti territoriali e le associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale.



DECRETO CORRETTIVO BIS

Il 26 luglio è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un nuovo decreto legislativo in tema di enti e lavoratori sportivi, che modifica i precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della Riforma dello Sport.

Il decreto diventerà operativo a seguito della firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sono diverse ed importanti le novità introdotte:

- La specificazione delle attività che rientrano nella definizione di lavoro sportivo è affidata al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituirà un apposito elenco, invece che alle Federazioni, ad evitare rischi di trattamenti differenziati.
 - Vengono confermate le soglie di esenzione ai fini Irpef (15mila euro) e Inps (5mila euro) ma viene aumentata a 85mila euro l'esenzione fiscale e previdenziale ai fini IRAP dei compensi di collaboratori coordinati sportivi per le ASD.
 - E' prevista la possibilità per Asd e Ssd, Federazioni, Discipline sportive associate, associazioni benemerite ed Enti di promozione sportiva, di poter usufruire anche delle prestazioni occasionali;
 - Viene introdotta l'esenzione dalle ritenute fiscali per i premi sportivi fino a 300 euro, tranne nel caso in cui rientrino nei redditi di lavoro dipendente
 - I collaboratori coordinati sportivi sono esenti da obblighi Inail in quanto già coperti dalla tutela dell'obbligo assicurativo previsto dall'art 51 legge 289 del 2002.
- Nuovo credito d'imposta per Asd/Ssd con volume di ricavi fino a 100mila euro nel 2022, di misura pari ai contributi previdenziali versati. Per poter usufruire di quanta misura gli enti devono essere iscritti nel Registro attività sportive e aver depositato i relativi bilanci nello stesso Registro
 - Proroga adeguamento statuti alle nuove disposizioni al 31 dicembre 2023 prossimo senza ulteriori oneri per le Asd/Ssd già iscritte all'apposito registro. –
 - Proroga dei termini per gli obblighi di comunicazione dei rapporti di lavoro.
 - Proroga pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a compensi ai collaboratori corrisposti tra luglio a settembre 2023, che potranno essere effettuati dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023.



Registro volontari, la vidimazione è esente dall'imposta di bollo

Gli enti del Terzo Settore obbligati a tenere il registro dei volontari non occasionali, utilizzarlo sono tenuti a vidimarla attraverso la numerazione progressiva in ogni pagina e la bollatura in ogni foglio, ad opera di un notaio o di un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiari nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.

In merito a tali adempimenti intervenne il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, precisando che ai fini della vidimazione è competente anche il segretario comunale, in qualità di pubblico ufficiale (Nota 14 settembre 2022, n.12675).

Sull'argomento è degna di nota la recente Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 333/2023, con la quale ha definitivamente chiarito che sono esenti dall'imposta di bollo sia la domanda di richiesta di un ente del Terzo Settore volta ad ottenere la vidimazione del registro dei volontari, sia la vidimazione dello stesso registro, trattandosi di un "documento riconducibile ad 'ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti' dagli ETS riconducibili all'articolo 82, comma 1, del Codice del Terzo Settore.